

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 12

Ministero della Difesa

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1: Personale

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile in servizio ivi compresi anche gli oneri relativi al personale civile insegnante presso le scuole militari (£. 1.902,9 miliardi), i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento è disciplinato dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego.

Tale personale presta servizio sia presso la sede centrale dell'Amministrazione che negli uffici militari periferici ed è utilizzato per l'espletamento dei compiti amministrativi.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti alla data 20 aprile 1990, come pure le relative spettanze stipendiali sono riportate nell'apposito capitolo allegato alla tabella C che dà anche ragione degli oneri di cui agli stipendi, alle ritenute erariali ed ai contributi.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed alla indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), è da segnalare: il Fondo di miglioramento dei servizi.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno è da menzionare l'indennità e rimborso spese di missioni, l'indennità di rischio al personale addetto alla bonifica da ordigni esplosivi.

UNITA' N.2: Servizi per la sicurezza

L'unità comprende le spese per l'organizzazione e il funzionamento del servizio per le informazioni e la sicurezza militare e quelle riservate del servizio medesimo.

Lo stanziamento dell'unità in esame (capp. nn. 1123 e 1124) viene quantificato in corso di esercizio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 ottobre 1977, n.801 concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, con apposito provvedimento amministrativo con cui si provvede all'assegnazione delle dotazioni mediante ripartizione dell'apposito fondo iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (unità 2).

UNITA' N.3: Formazione e addestramento del personale

Tale unità comprende le spese sostenute dall'amministrazione per le scuole ed i centri unificati di istruzione per il personale militare, nonché le spese per la partecipazione di personale militare e civile a corsi presso enti, istituti e amministrazioni varie (capitoli nn. 1078, 1674 e 1675).

In particolare tali spese concernono l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale civile ivi comprese le spese per libri, pubblicazioni, materiali, attrezzature e relativa manutenzione occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei suddetti corsi. Inoltre vi sono comprese quelle per la partecipazione a corsi tenuti da ditte, enti, istituti e amministrazioni varie interessanti il personale della difesa e quelle per la scuola di aggiornamento e perfezionamento per gli impiegati civili delle forze armate.

Si ricomprendono, infine, nella presente unità gli oneri riguardanti alle scuole allievi operai e relative spese per concorsi e corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale operaio stesso.

Lo stanziamento presenta un'esposizione pari a 6.672 milioni di lire con un incremento del 2,5% legato all'aumento dei costi per i libri, i corsi professionali, materiali vari e le spese di manutenzione.

UNITA' N.4: A l t r e

La presente unità accoglie le spese relative all'acquisto di beni e servizi per il Gabinetto e le segreteria particolari nonché le spese generali per l'amministrazione. Vi sono altresì allocate le spese inerenti i contributi al Museo di Castel S. Angelo, le borse di studio e di perfezionamento in disciplina di interesse per le forze armate e i contributi previsti per legge ad enti ed associazioni.

L'unità in esame, inoltre, comprende le spese in favore delle famiglie dei militari deceduti in attività di servizio pubblico o di soccorso nonché gli oneri relativi agli equi indennizzi del personale militare per la perdita dell'integrità fisica subita o contratta per causa di servizio e le somme da corrispondere alla Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo stesso e di quello delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze Armate.

Lo stanziamento presenta un'esposizione pari a 585.607 milioni di lire con un decremento dell'1,3% ottenuto attraverso un processo di contenimento della spesa ed un'accorta programmazione degli interventi da effettuare.

UNITA' N. 5: Personale

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale delle tre Armi in servizio (£. 6.859,9 miliardi) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento siano disciplinati da apposite disposizione legislative.

Tale personale presta servizio in parte presso la sede centrale dell'Amministrazione ed è utilizzato dalla stessa per l'assolvimento di compiti puramente amministrativi e parte presso le unità periferiche militari ove svolge i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione medesima.

La consistenza e la composizione organica del personale, viene evidenziata nell'apposita relazione sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, ai sensi dell'ultimo comma, lettera A) articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436 allegata allo stato di previsione del dicastero della difesa. Tale relazione dà anche ragione degli oneri relativi alle ritenute erariali ed ai contributi.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed alla indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri

inderogabili), è da segnalare: l'indennità di rischio agli operatori subacquei, di maneggio di cassa meccanografica e di servizio notturni.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno è da menzionare l'indennità e rimborso spese di missioni nonché per i trasferimenti di sede, dei sottufficiali e militari di truppa.

UNITA' N.6: Formazione e addestramento del personale

Tale unità concerne le spese relative alla formazione e all'addestramento del personale (capitoli nn. 1406, 1500, 1503 e 3209).

In particolare tali spese riguardano l'addestramento delle infermiere volontarie ausiliarie delle forze armate e le spese per istituti, accademie, scuole, centri addestramento reclute, nonché quelle inerenti l'educazione fisica e sportiva nel quadro delle attività svolte dalle Forze armate ivi comprese la sistemazione di campi sportivi delle palestre e le spese per l'organizzazione, la partecipazione e lo svolgimento di concorsi gare e manifestazioni nazionali e internazionali in Italia e all'estero.

Vi si comprendono, infine, le spese rivolte a far conseguire al personale militare in servizio qualificazioni professionali civili e ad elevare il suo livello culturale.

L'esposizione finanziaria pari a lire 267.971 presenta rispetto all'esercizio precedente un decremento del 2,7% ottenuto grazie ad una organizzazione diversa della attività di addestramento delle reclute nonché al contenimento delle spese per la sistemazione dei campi sportivi e delle palestre.

UNITA' N. 7: Protezione civile

Le spese sostenute dalla difesa, per quanto attiene alla Protezione civile concernono quelle di cui ai capitoli 4071 e 4072 concernenti l'acquisizione di elicotteri da adibire alle esigenze dei servizi della protezione civile stessa per il soccorso delle popolazioni colpite da calamità nonché per altre emergenze di carattere socio-sanitario.

Lo stanziamento di detta unità è collegato sia al fabbisogno che a leggi speciali che finanziano l'acquisizione di mezzi particolari atti a soddisfare le esigenze operative.

L'azzeramento dello stanziamento va collegato alla scadenza della disposizione legislativa di cui all'articolo 24 della legge finanziaria 1988.

UNITA' N. 8: **Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio**

L'unità comprende le spese relative all'acquisto di beni e servizi della motorizzazione, ivi comprese quelle per i combustibili, del Commissariato e le spese inerenti l'equipaggiamento, l'assistenza e il casermaggio.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi della Motorizzazione concernono l'acquisto, l'allestimento e la trasformazione di mezzi di trasporto, da traino e da combattimento, ruotanti e cingolati, nonché le spese per la costruzione, manutenzione, riparazione degli stessi.

Vi si collocano altresì le spese da sostenere per il benessere del personale, ivi comprese le acquisizioni di attrezzature, materiali e servizi per esigenze di carattere ricreativo, l'arredamento di circoli, asili nido, sale convegno e cinematografiche e relativa manutenzione.

Vi si comprendono infine i contributi e le sovvenzioni in favore di quegli enti che svolgono attività assistenziali d'interesse per le Forze armate, le rette

per il ricovero in Istituti dei figli dei militari e le provvidenze varie al personale civile in servizio e delle loro famiglie.

Lo stanziamento di detta unità, pari a 1.278.261 milioni di lire, presenta, rispetto all'esercizio precedente, un decremento del 7,2% dovuto ad una diversa programmazione di acquisizione dei mezzi di equipaggiamento, assistenza e casermaggio e del relativo mantenimento.

UNITA' N. 9: Potenziamento servizi e strutture.

L'unità in esame comprende le spese relative al potenziamento dei servizi e delle strutture delle Forze armate.

In particolare tali spese concernono quelle relative ai programmi di ammodernamento dei mezzi e delle strutture delle tre forze armate di cui ai capitoli nn. 4011, 4031 e 4051 del bilancio militare.

Annualmente nello stato di previsione del Ministero della difesa sono allegate le relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento per ognuno dei detti capitoli.

Lo stanziamento di bilancio pari a 2.755.175 milioni di lire presenta un decremento del 28,5% determinato in relazione al volume dei programmi predisposti dall'Amministrazione e allo stato di attuazione degli stessi.

UNITA' N. 10: Magistratura militare

Tale unità accoglie le spese relative alla magistratura militare (capitoli nn. 1094, 1589, 1590, 1591 e 1619). Le suddette spese riguardano l'esercizio della giustizia militare e, in particolare stipendi al personale e relativi oneri previdenziali e assistenziali, ritenute erariali sugli stipendi, indennità giudiziarie al personale amministrativo dei tribunali militari ed al personale civile del Ministero della difesa che presta servizio presso gli uffici giudiziari della Magistratura militare.

UNITA' N.11: Leva, arruolamento e reclutamento

La presente unità accoglie le spese riguardanti la leva, l'arruolamento ed il reclutamento (capitoli nn. 1402, 1404 e 1505).

In particolare vi sono comprese le indennità giornaliere ai giovani chiamati a visita di leva ed alla selezione attitudinale, nonché la prima assegnazione ai reparti, il congedo e il richiamo alle armi di personale volontario di leva.

Vi fanno carico, altresì, le spese di viaggio dei graduati e di militari di truppa inviati in licenza ordinaria e straordinaria, quelle per la stampa e l'affissione di manifesti e quelle per onorari ai medici civili chiamati quali periti avanti ai consigli di leva.

L'esposizione finanziaria pari a 62.960 milioni di lire presenta un incremento del 12,6% necessario per far fronte agli aumenti delle spese di viaggio da rimborsare ai militari chiamati alla visita di leva nonché delle altre tipologie di spesa collegate alla leva e all'arruolamento.

UNITA' N.12: Obiezione di coscienza

Tale unità accoglie le spese (capitolo n. 1403) relative all'impiego dei giovani obiettori di coscienza ivi comprese quelle previste dalla legge per l'espletamento del servizio sostitutivo civile, e quelle relative all'affidamento in prova del condannato militare.

UNITA' N.13: Infrastrutture, lavori, demanio e materiali
del genio

L'unità in esame, inserita tra le spese di funzionamento delle Forze armate, comprende gli oneri relativi all'acquisto di beni e servizi per le necessità del genio.

In particolare si evidenziano le spese necessarie per la manutenzione, la riparazione delle opere edili, stradali ferroviarie, marittime, portuali di difesa, nonché poligoni di tiro, aeroporti ed eliporti - nonché quelle inerenti l'allacciamento per le utenze del gas dell'acqua e dell'energia elettrica.

L'unità comprende inoltre le spese per l'acquisto e l'esproprio di immobili e l'occupazione d'urgenza degli stessi, nonché i relativi fitti e le indennità spettanti ai proprietari di immobili per le requisizioni temporanee.

Su questa unità vi fanno inoltre carico le spese di cui alla rubrica 12 relativa all'ammodernamento e rinnovamento della difesa. In ispecie quelle concernenti studi relativi a ad impianti tecnici e logistici nonché quelle relative al centro di energia nucleare e al poligono sperimentale interforze.

X LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vi confluiscono infine le spese per la costruzione il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento delle infrastrutture militari, le spese per la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica nonché i premi relativi alle assicurazioni contro i rischi derivanti dagli infortuni negli stabilimenti di lavoro.

Lo stanziamento pari a 1.137.132 milioni di lire presenta rispetto all'esercizio precedente, un decremento del 10,8% da ricollegare ad una programmazione di acquisizione delle infrastrutture più oculata e diluita nel tempo, compiuta dalle autorità militari in relazione alle effettive esigenze della difesa nazionale.

UNITA' N.14: Armi e armamenti terrestri, navali
aeronautici e spaziali

La presente unità comprende le spese per armi, armamenti terrestri, navali, aeronautici e spaziali.

In particolare tali spese riguardano la manutenzione, riparazione, trasformazione, conservazione e mantenimento delle armi stesse.

Vi si comprendono altresì le spese per apparecchiature e materiali per telecomunicazioni, fotocinematografia, audiovisione e fotoriproduzione nonché le spese relative agli impianti elettrici degli stabilimenti militari marittimi e degli altri organismi e reparti speciali e materiali da guerra e di difesa N.B.C..

Vi rientrano infine le spese per il noleggio e la requisizione del naviglio mercantile e quelle per la gestione del naviglio requisito o noleggiato nonché il rimborso agli aventi diritto delle spese sostenute per apprestamenti difensivi sulle navi.

L'esposizione finanziaria pari a 1.867.699 milioni di lire presenta, rispetto al precedente esercizio un incremento pari al 9,5% dovuto all'aumento dei costi degli armamenti in generale e delle relative spese di manutenzione.

UNITA' N.15: Motorizzazione e combustibili

Tale unità comprende le spese inerenti, l'acquisto di beni e servizi necessari alle esigenze della motorizzazione (capitoli nn. 2101, 2102, 2103, 2104 e 2107).

In particolare riguardano l'acquisto, l'allestimento e la trasformazione di mezzi di trasporto, di traino e da combattimento ruotati e cingolati, di mezzi speciali ed anfibi, di autotelai, di motocicli e bicicletta, di cisterne ferroviarie, di impianti ed attrezzature per officina e relativi lavori di installazione, di muratura ed elettrici. Vi gravano altresì le spese per combustibili, lubrificanti, liquidi speciali per aereomobili, per la navigazione e per il funzionamento di impianti a terra nonchè, gli oneri fiscali e doganali relativi ai carburanti acquistati per le esigenze della difesa e da versare in conto entrate dello Stato.

La lievitazione dei costi dei combustibili condiziona l'evoluzione dello stanziamento di bilancio destinato a tale unità che presenta un'esposizione di 688.298 milioni di lire pari ad un incremento del 3,8% dovuto all'aumento dei costi di acquisizione dei beni necessari alle esigenze della motorizzazione.

UNITA' N.16: Assistenza al volo, difesa aerea e telecomunicazioni

L'unità in esame comprende le spese per l'assistenza al volo (capitoli nn. 2000, 2001, 2002 e 2003).

In particolare accoglie le spese per i servizi ed impianti elettronici non facenti parte integrante di sistemi operativi quelle per l'acquisto di materiali e parti di ricambio per il servizio elettronico, radiotelegrafico, metereologico, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, ivi comprese quelle per l'installazione dei relativi impianti e l'approvvigionamento di apparati per radioassistenza agli aeroporti minori nonché le spese per la manutenzione la revisione e la riparazione degli impianti suddetti.

Lo stanziamento esposto in 322.287 milioni di lire presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento dell'1,3% necessario per mantenere inalterato il livello di funzionamento del servizio.

UNITA' N.17: Sanità militare

La presente unità accoglie le spese concernenti la cura e l'assistenza sanitaria, il funzionamento degli enti e stabilimenti del servizio sanitario nonché l'acquisto e la manutenzione del materiale e delle attrezzature sanitarie ivi comprese le spese per i laboratori e i gabinetti scientifici (capitoli 3001, 3002, 3003 e 3004).

Vi rientrano altresì gli onorari per le consulenze prestate dai medici civili, psicologici, biologi e medici veterinari e chimici e le spese inerenti lo stabilimento chimico - farmaceutico militare.

Lo stanziamento relativo all'unità in esame presenta un'esposizione pari a 11.606 milioni di lire con un incremento rispetto all'esercizio precedente pari al 6,9% da collegarsi alla lievitazione dei costi relativi ai mezzi necessari per la cura e l'assistenza sanitaria.

UNITA' 18: Altre

Dell'unità in questione fanno parte sia le spese di carattere generale sostenute dalle forze armate nonché quelle inerenti l'espletamento dei compiti istituzionali relativi alla difesa nazionale.

In particolare vi fanno parte le spese relative alla propaganda per l'arruolamento ed il reclutamento di volontari e di allievi di scuole nonché le spese per le elezioni dei rappresentanti del personale militare in seno agli organismi di rappresentanza e per il funzionamento degli stessi organismi.

Inoltre vi si comprendono le spese inerenti provvidenze e sussidi a favore del personale militare in servizio e loro famiglie.

Il fabbisogno complessivo esposto in 19.616 milioni di lire presenta un decremento del 3,3% rispetto al precedente esercizio in linea con l'adeguamento delle risorse alla necessità prospettate.

UNITA' N. 19: Personale

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio (£. 3.927,1 miliardi) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento siano disciplinati da apposite disposizioni legislative.

Tale personale presta servizio in parte presso il Comando Generale dell'Arma ed è utilizzato dalla stessa per l'assolvimento di compiti puramente amministrativi e parte presso le unità periferiche militari ove svolge compiti di polizia.

La consistenza e la composizione organica del personale, viene evidenziata nell'apposita relazione sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, ai sensi dell'ultimo comma, lettera A) articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436 allegata allo stato di previsione del dicastero della difesa. Tale relazione dà anche ragione degli oneri relativi alle ritenute erariali ed ai contributi.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed alla indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), è da segnalare: l'indennità di rischio agli

operatori subacquei, di maneggio di cassa meccanografica e di servizio notturni.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno è da menzionare l'indennità e rimborso spese di missioni nonché per i trasferimenti di sede, dei sottufficiali e militari di truppa.

UNITA' N.20: Formazione e addestramento del personale

Nell'unità in esame vengono fatte rientrare le spese di cui ai capitoli nn. 4597 e 4609 inerenti le scuole e le legioni allievi carabinieri e i corsi di perfezionamento e di specializzazione nonché quelle per gite, crociere e campagne degli allievi e quelle inerenti l'istruzione del personale militare, le pubblicazioni militari e per esercitazioni ed istruzioni dell'Arma dei Carabinieri.

L'esposizione del fabbisogno finanziario pari a 11.046 milioni di lire presenta, rispetto al precedente esercizio, un incremento del 50% da mettere in relazione all'aumento dei costi relativi al sostenimento dei corsi di perfezionamento e di specializzazione e all'acquisto del relativo materiale.

UNITA' N.21: Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e
casermaggio

Tale unità comprende le spese sostenute dal Dicastero per il mantenimento, l'equipaggiamento, l'assistenza e il casermaggio dell'Arma dei Carabinieri.

In particolare vi rientrano i contributi e le sovvenzioni in favore di circoli e mense, il contributo al museo storico dell'Arma e le spese per l'assistenza morale e il benessere del personale militare in servizio nell'Arma stessa.

Inoltre vi si accolgano le spese per l'educazione fisica e sportiva, la sistemazione dei campi sportivi e delle palestre, la partecipazione a gare, nonché le spese per campi, manovre ed esercitazioni.

Su questa unità fanno inoltre carico le spese per i viveri ed assegni vitto per i militari dell'Arma, le spese per acquisto di vestiario ed equipaggiamento, indumenti speciali e di lavoro per gli operai, l'acquisto di armi, buffetterie, altro materiale speciale nonché le spese per l'acquisto di combustibili, lubrificanti, grassi per automezzi, aeromobili e natanti nonché oneri fiscali e dogonali relativi ai carbolubrificanti acquistati per le esigenze dell'Arma dei

UNITA' N.22: Mezzi terrestri, navali ed aerei

L'Unità in esame comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione di mezzi di trasporto a traino e da combattimento ruotati e cingolati, di aereomobili e natanti utilizzati dall'Arma dei carabinieri.

Vi si contemplanò altresì le spese per corsi di addestramento e per pubblicazioni; per il censimento, la progettazione, l'immatricolazione e la targatura degli autoveicoli, aereomobili e natanti, nonché le assicurazioni per automezzi ed aereomobili che trasportano personale estraneo all'amministrazione o che si recano all'estero.

Vi si comprendono, infine le spese concernenti l'acquisto di cavalli e cani e il loro mantenimento, cura ed addestramento nonché le spese per foraggi e paglia e quelle inerenti l'acquisto di medicinali ed attrezzature per le infermerie quadrupedi.

Nel complesso le spese che vi rientrano sono quelle di cui ai capitoli 4612, 4613, 4614, 4616, 4617. e 4618.

Lo stanziamento, pari a 154.955 milioni di lire presenta un incremento pari al 25,5% rispetto all'esercizio precedente è da mettere in relazione

all'aumento dei costi di manutenzione dei mezzi di
trasporto di traino e da combattimento.

UNITA' N.23: Potenziamento servizi e strutture

Tale unità comprende le spese per il potenziamento dei servizi dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito dell'ammodernamento e rinnovamento dell'Arma stessa di cui al capitolo n. 5031.

Il fabbisogno finanziario pari a 195.112 milioni di lire presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del 129,8% è da porre in relazione sia all'evoluzione naturale dei costi di avvio di un programma pluriennale di potenziamento delle risorse umane e dei mezzi dell'Arma dei Carabinieri per far fronte ai maggiori impegni connessi con la lotta alla criminalità.

UNITA' N.24: Leva, arruolamento e reclutamento

L'unità in esame, inserita nell'ambito delle spese di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri (capitoli nn. 4591 e 4592), mette in evidenza le spese per l'arruolamento, la mobilitazione e la selezione del carabiniere nonché la propaganda per gli arruolamenti e la partecipazione a convegni congressi, mostre ed altre manifestazioni.

Il fabbisogno, pari a 1.433 milioni di lire risulta incrementato, rispetto all'esercizio precedente, del 17,6% in relazione allo svolgimento dei servizi suindicati e alla lievitazione dei relativi costi.

UNITA' N.25: Infrastrutture, lavori, demanio e materiali
del genio

L'unità in riferimento comprende le spese di cui ai capitoli nn. 4606, 4607, 4608, 4610 e 4611 relative all'acquisto di materiali mobili e per installazioni fisse trasmissioni e loro manutenzione; nonché quelle concernenti i depositi e le nuove costruzioni del genio.

Vi rientrano inoltre anche le spese per la manutenzione, la riparazione e l'adattamento di immobili del demanio militare in uso ai carabinieri; le spese per impianti provvisori di campi, e quelle per rilevamenti, collaudi e compensi ai periti tecnici militari.

Lo stanziamento di detta unità pari a 51.999 milioni di lire presenta, rispetto all'esercizio precedente, un incremento del 9,6% dovuto all'aumento dell'incidenza dei costi relativi alla manutenzione, riparazione e conservazione del materiale delle trasmissioni e ai canoni di circuiti.

Carabinieri da versare in conto Entrata dello Stato.

Le esigenze finanziarie di detta unità risultano pari a 275.996 milioni di lire con un'incremento, rispetto all'esercizio precedente pari al 13,2% dovuto all'aumento dei costi relativi all'acquisizione e al mantenimento dell'equipaggiamento dell'onere dei Carabinieri nonché alle spese di casermaggio.

UNITA' N. 26: Altre

Dell'unità in questione fanno parte sia le spese di carattere generale sostenute dall'Arma dei Carabinieri nonché quelle inerenti l'espletamento dei compiti di polizia ad essa affidati.

In particolare vi si fanno rientrare le spese relative al funzionamento e alla manutenzione delle biblioteche, quelle relative alla scuola e alle legioni allievi carabinieri e quelle quelle concernenti i viveri ed assegni di vitto per i militari dell'Arma.

Infine vi si comprendono le spese inerenti le provvidenze e i sussidi a favore delle famiglie del personale militare in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie. Il fabbisogno complessivo esposto in lire 175.608 milioni di lire presenta un incremento, rispetto all'esercizio precedente, pari al 15,0% necessario per adeguare le risorse alle necessità prospettate.

UNITA' N. 27: Accordi internazionali.

Dell'unità in esame fanno parte le spese sostenute dall'Amministrazione militare in esecuzione di tre gruppi di spesa che scaturiscono da accordi internazionali di cui ai capitoli 1076, 1168 e 4001.

Comprendono infatti gli oneri inerenti al concorso in spese derivanti da accordi internazionali, relative a lavori di infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi internazionali del 4 aprile 1949, e quelle per i servizi di cooperazione internazionale, compreso quella con i Paesi in via di sviluppo e relativi oneri riflessi quali i compensi ed estranei per attività saltuaria di traduzione e interpretariato.

Il fabbisogno finanziario di detta unità evidenziato in lire 304.500 milioni di lire presenta un decremento pari al 25% in relazione alle esigenze scaturenti dall'applicazione degli accordi del 4 aprile 1949 e dai servizi di cooperazione internazionale.

UNITA' N. 28: Istituto geografico militare.

Tale unità racchiude le spese, concernenti l'Istituto geografico militare (capitolo 1103). Tale Istituto provvede alla esecuzione di lavori scientifici e cartografici necessari per la costruzione, la pubblicazione e l'aggiornamento delle carte topografiche e ed altri lavori di carattere scientifico od artistico occorrenti allo Stato in genere e all'esercito.

Lo stanziamento di detta unità viene quantificato in base alla retribuzione di parte del personale (operai permanenti, temporanei o giornalieri); e alle spese concernenti i lavori aereofotogrammetrici e quelle necessarie per l'acquisto di oggetti necessari per lo svolgimento dei lavori tecnici ed il mantenimento delle macchine per le officine.

Vi gravano infine le spese per la manutenzione dei segnali geodetici dello Stato e dei capisaldi di livellazione di precisione.

Le esigenze finanziarie pari a 11.500 milioni di lire presentano, rispetto al precedente esercizio, un decremento pari all'1,2% che è da collegarsi alla politica di contenimento dei costi operata dall'Istituto Geografico Militare.

UNITA' N. 29: Rifornamento idrico delle isole minori.

Le spese comprese in tale unità riguardo quelle sostenute per il rifornimento idrico delle isole minori (capitoli 1109 e 1177).

Il Ministero della difesa ha il compito delle provviste e del rifornimento di acqua per detti territori e a tal fine predispone e coordina il piano annuale di provvista dell'acqua armonizzando le esigenze con le disponibilità dei mezzi della Marina militare.

In casi di necessità i Dicasteri della difesa e della Marina mercantile sono autorizzati a stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati.

L'esposizione finanziaria pari a 43.000 milioni di lire, presenta una diminuzione pari al 20,1% rispetto al precedente esercizio da porsi in relazione al contenimento dei costi inerenti la costruzione e la manutenzione dei mezzi utilizzati allo scopo nonché delle convenzioni appositamente stipulate.

UNITA' N. 30: Vitalizi.

L'unità in esame comprende i trattamenti provvisori di pensione e gli altri assegni fissi non pagabili a mezzo ruoli di spesa fissa ivi comprese le indennità speciali e di ausiliari agli ufficiali ed indennità speciali ai sottufficiali delle Forze Armate di cui ai capitoli 1051 e 4571.

UNITA' N. 31: Edilizia di servizio.

L'unità in esame riguarda le spese per la costruzione di impianti e la sistemazione di campi sportivi e palestre e le relative infrastrutture. Vi rientrano altresì le spese per la costruzione ed acquisti di alloggi di servizio per il personale militare, l'acquisto e la permuta di aree od altri immobili per la realizzazione di alloggi.

Lo stanziamento non presenta esigenze in termini di competenza in quanto viene determinato da leggi speciali che rifinanziano l'attività relativa alla costruzione di alloggi di servizio per il personale militare.

UNITA' N. 32: Ricerca scientifica.

L'unità in esame contempla le spese di cui al capitolo n. 7010 del bilancio militare concernenti la ricerca scientifica comprendente tra l'altro le spese relative agli studi ed alle esperienze inerenti l'assistenza al volo.

Il fabbisogno finanziario esposto in lire 291.999 presenta un incremento, rispetto al precedente esercizio, pari al 5,7% dovuto ad una programmazione delle attività di ricerca scientifica operata dalle autorità militari.

UNITA' N. 33: Attrezzature e impianti.

L'unità in esame racchiude volume di spese sostenute dall'Amministrazione militare per la costruzione e l'acquisizione di mototrasportati per il servizio fari, nonché l'ammodernamento e il rinnovamento del parco imbarcazioni minori e relative scorte.

Inoltre si comprende il contributo all'Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMESAT) in applicazione della legge 14 giugno 1986, n.265 la quale ha demandato al Ministero della difesa, per il tramite del Servizio meteorologico dell'Aeronautica, il compito di assicurare il controllo di parte italiana delle attività dell'EUMETSAT, e di operare affinché i servizi prestati dall'EUMETSAT siano il più possibile aderenti agli interessi nazionali.

Infine vi gravano le spese relative all'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di Architettura navale per la costruzione del centro di idrodinamica.

UNITA' N. 34: Edilizia abitativa.

Le spese comprese in tale unità riguardano quelle di cui ai capitoli nn. 7001 e 8052 relativi ai contributi, dell'Amministrazione militare, per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e per la costruzione di alloggi per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

Lo stanziamento dell'unità in esame che non presenta variazioni rispetto all'esercizio precedente viene annualmente adeguato in relazione alle necessità tenuto conto che la natura della spesa è di onere inderogabile.

UNITA' N. 35: Rifornamento idrico delle isole minori.

L'unità in esame concerne le spese necessarie per la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori di cui al capitolo n. 8152.

Lo stanziamento, di detta unità, determinato per legge, è stato incrementato dalla legge 19 marzo 1990, n.51 la quale ha rifinanziato, per lire 35.200 milioni, una precedente autorizzazione del 1984, a decorrere dal 1989.

Lo scaglionamento annuale previsto dalla suddetta legge n.51 del 1990 è pari a lire 10.000 milioni nell'anno 1989, lire 15.000 milioni nell'anno 1990, lire 5.000 milioni nell'anno 1991 e lire 5.200 milioni nell'anno 1992.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 13

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (cat. II - lire 113.449 milioni), nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione: indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento e similari, indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio; detta indennità non viene pagata mediante ruoli di spesa fissa in quanto, ai sensi della legge n. 29 del 1979, non viene liquidata direttamente all'interessato, ma versata direttamente all'INPS con ordinativo diretto. Per quanto riguarda, invece, i trattamenti provvisori di pensioni, attualmente si provvede attraverso le Direzioni Provinciali del Tesoro, come disposto dai DPR n. 138 del 19 aprile 1986 e n. 429 dell'8 luglio 1986, emanati in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 428 del 7 agosto del 1985. (Cat. III - lire 3.000 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato, degli sperimentatori e degli Enti di sviluppo, quest'ultimo comandato ai sensi della legge n. 386 del 1976, ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (DPR n. 748 del 1972, e successive integrazioni), da dipendenti pubblici appartenenti ai comparti del personale di cui al

punto 1 - personale dipendente dai Ministeri - al punto 6 - personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione - al punto 8 - personale dell'università, per quanto riguarda i direttori di Istituti di sperimentazione - dell'articolo 1 del DPR n.68 del 1986.

I relativi assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n.93 del 1983).

Tale personale presta normalmente servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché presso i seguenti uffici periferici: 22 ispettorati per la repressione delle frodi agro-alimentari, 13 commissariati per la liquidazione degli usi civici, 23 istituti di ricerca e sperimentazione agraria, laboratori centrali di idro biologia, ufficio centrale di ecologia agraria e ufficio enologico.

Il personale assolve i compiti istituzionali del Ministero, ridefiniti in base al DPR 616 del 1977, che ha attuato, anche per la materia agricoltura e foreste, la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni disposta dalla Costituzione, e provvede all'attuazione dei numerosi interventi nel settore predisposti dalla Comunità europea.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti per il personale che lavora nella sede centrale del Ministero, e mediante ruoli di spesa fissa per coloro che prestano servizio presso le sedi periferiche.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), sono da segnalare, il compenso incentivante determinato, da ultimo, ai sensi del DPR n. 44 del 1990 e, per gli sperimentatori inseriti nei livelli, dal DPR n. 568 del 1987, nonché l'indennità annua di incentivazione e funzionalità prevista dal medesimo DPR 568.

Infine, va evidenziato che i direttori degli Istituti di sperimentazione hanno un trattamento retributivo analogo ai docenti universitari.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare:

- Indennità e rimborso spese di missione
- Indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 116.449 milioni presenta un incremento del 2,75 % rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente all'adeguamento degli stanziamenti per stipendi e contributi previdenziali ed assistenziali.

UNITA' N. 2 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento, che si quantificano nel complessivo importo di lire 13.073 milioni, l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nella allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti l'acquisto di libri e giornali, gli speciali incarichi, il funzionamento di comitati e commissioni, gli accertamenti sanitari, le cure ed i ricoveri, il fitto e la manutenzione dei locali, i bolli postali, la manutenzione ed il noleggio di mezzi di trasporto, il funzionamento della biblioteca, gli studi e le indagini, l'attuazione di corsi di preparazione-formazione del personale, l'organizzazione e partecipazione a convegni e mostre, il funzionamento di uffici per le analisi merceologiche ed entomologiche, lo svolgimento di riunioni a carattere internazionale per

l'applicazione di accordi riguardanti la materia agricola, il servizio di vigilanza notturna, il funzionamento dei servizi meccanografici e della commissione tecnica centrale e delle sezioni specializzate dei tribunali per la valutazione dell'equità dei canoni di affitto in materia di contratti agrari, il rilascio di documenti, le elezioni dei rappresentanti del personale, il funzionamento del gruppo di supporto tecnico per l'attuazione del piano agricolo nazionale, la pubblicità, le provvidenze e l'equo indennizzo a favore del personale, le liti e gli arbitraggi, gli interventi obbligatori in materia fitosanitaria, le iniziative inerenti al servizio della meteorologia ed ecologia agraria, la raccolta e la divulgazione di dati ai fini della scelta degli investimenti produttivi in agricoltura, la disciplina dell'attività sementiera, l'esame delle novità vegetali, la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti presso i centri di formazione dei divulgatori agricoli, la realizzazione di programmi di ricerche e studi nel campo tecnologico ed in quello di economia agraria, il funzionamento del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, la fornitura ai centri di imballaggio di uova delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, le convenzioni per l'attuazione di una campagna straordinaria di informazione alimentare, la realizzazione di vendite promozionali sui mercati esteri, la ricerca e la sperimentazione scientifica nel settore ittico, gli studi e le ricerche interessanti il settore

alimentare.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 13.073 milioni presenta un decremento del 44,5 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente all'esigenza di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità.

UNITA' N. 3 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - lire 322.619 milioni), nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione: indennità per una sola volta in luogo di pensione, indennità di licenziamento, spese per ricongiunzione dei servizi, indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio. (Cat. III - lire 4.000 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria del Corpo forestale dello Stato, equiparato al personale della Polizia di Stato in base all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, ed è compreso nel ruolo tecnico superiore forestale e nel ruolo organico sottufficiali, guardie scelte e guardie. Tale personale normalmente presta servizio presso gli Uffici regionali, articolati in dipartimenti, distretti e comandi stazione.

Oltre ai compiti istituzionali, va segnalata la particolare funzione relativa alla prevenzione degli incendi boschivi.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti

attraverso le procedure delle aperture di credito al funzionario delegato (coordinatore regionale).

In base alla legge n. 121 citata, come si è detto, il trattamento economico del personale, esclusi i dirigenti, è analogo a quello previsto per la Polizia di Stato.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), sono da segnalare:

- l'assegno funzionale per 19 o 29 anni di servizio effettivo, in base all'articolo 6 del D.L. n. 387 già citato;
- compenso incentivante ai sensi del DPR n. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare:

- indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 326.619 milioni, presenta un incremento del 27,9 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della legge n. 149 del 7 giugno 1990, concernente adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato, dall'attuazione del DPR 5 giugno 1990, n. 147, che ha

recepito l'accordo del 22 dicembre 1989 relativo al personale della Polizia di Stato, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 232, recante norme per la copertura degli oneri relativi all'accordo medesimo, ed, infine, dalla situazione di fatto del personale.

UNITA' N. 4 : MANTENIMENTO, EQUIPAGGIAMENTO, ASSISTENZA E CASERMAGGIO

Nella presente unità, nella quale risulta preordinato uno stanziamento di lire 9.535 milioni, a valere sui capitoli esposti nella scheda di analisi, sono considerate tutte le spese concernenti il funzionamento del Corpo Forestale dello Stato comprendendovi l'equipaggiamento, l'armamento, il casermaggio, il corredo e l'attività sportiva degli appartenenti al Corpo.

Nella stessa unità viene compresa, altresì, la gestione sia delle mense per gli allievi-guardia che per i reparti che svolgono manovre, esercitazioni ed istruzione fuori sede, nonché l'acquisto di generi di integrazione e conforto in relazione a speciali condizioni di servizio.

L'unità include una parte significativa delle spese inerenti il settore e le attività intese ad assicurare l'operatività del Corpo forestale.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 9.535 milioni, presenta un incremento del 65,7 % rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente all'attuazione della legge n. 149 del 1990.

UNITA' N. 5 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento, il cui importo è preordinato in complessive lire 13.736 milioni, l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti il funzionamento di consigli e commissioni, gli accertamenti sanitari, le cure ed i ricoveri, il fitto di locali, il funzionamento delle scuole e degli uffici del Corpo forestale dello Stato, l'acquisto e la manutenzione dei mezzi di trasporto, la manutenzione e riparazione delle case forestali, il funzionamento della biblioteca, l'istruzione e la propaganda forestale, le cerimonie e l'arredamento di locali adibiti a mense e ad attività ricreative e culturali del personale forestale, gli studi e le indagini in materia di produzione forestale, le provvidenze e

l'equo indennizzo a favore del personale, le borse di studio e di perfezionamento.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 13.736 milioni presenta un decremento del 15 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente all'esigenza di adeguare gli stanziamenti alle effettive necessità.

UNITA'N. 6 : ENTI E ISTITUTI DI RICERCA, INFORMAZIONE,
SPERIMENTAZIONE E CONTROLLO.

L'unità in questione, nella quale è stato iscritto uno stanziamento di lire 53.860 milioni, a valere sui capitoli esposti nella scheda di analisi, considera i contributi da erogare ad Enti ed Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, dislocati su tutto il territorio nazionale, organismi vari, nonché alle unioni nazionali riconosciute dalle associazioni dei produttori agricoli, i cui programmi consistono, prevalentemente, nella valorizzazione della qualità dei prodotti, nella messa a punto di nuove varietà e tecnologie di produzione e riducono l'impiego di mezzi chimici e l'impatto negativo sull'ambiente, ecc.

Uno degli obiettivi che si propone il Ministero è il proseguimento dell'attività di ricerca coordinata e finalizzata mediante l'attuazione della legge 8 novembre 1986, n. 752 che ha consentito di proseguire l'azione intrapresa nello specifico settore dal Piano Agricolo Nazionale di cui alla legge n. 984/1977.

Fra gli enti finanziati dalla citata legge n. 752 vanno menzionati: l'INEA (Istituto nazionale di economia agraria), l'ISMEA (Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo), e l'istituto nazionale di biologia della selvaggina.

La funzione di stimolo e di traino per lo sviluppo, resa possibile dalla legge n. 752 citata, consente

l'adozione di una politica tesa ad affrontare i problemi coinvolgendo tutta la comunità scientifica nazionale.

Nella stessa unità si riscontrano interventi che mirano al conseguimento dello sviluppo e dell'equilibrio dei vari settori agricoli (mediante progetti finalizzati) favorendo il rilancio degli Istituti.

E' considerata, inoltre, l'attività del settore dell'informazione e della divulgazione in sintonia con l'obiettivo di trasferire agli utenti i dati ed i risultati più rapidamente applicabili nelle varie ricerche in campo agricolo: le relative azioni sono prevalentemente volte alla valorizzazione ed alla divulgazione dei risultati della ricerca e sperimentazione agraria, con particolare riguardo alla diffusione delle informazioni e alla certificazione della qualità dei prodotti agricoli, anche sotto il profilo della salvaguardia dell'immagine e della tutela delle denominazioni di origine.

I singoli interventi finanziati in virtù della norma citata sono quantificati nel corso dell'anno a seguito della delibera del CIPE che, come dispone l'articolo 4 della legge medesima, provvede alla ripartizione delle risorse.

Figurano, invece, nella stessa unità i contributi previsti da altre disposizioni legislative a favore di alcuni organismi particolari, fra i quali vanno menzionati il centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il Mezzogiorno, (legge n. 757 del 1975 e legge n. 194 del 1984), gli organismi incaricati dei controlli dei

prodotti sementieri (legge 1096 del 1971), gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in base al DPR 1318 del 1967, l'agenzia incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE del 17 luglio 1984, l'INEA, - già menzionato a proposito delle azioni previste dalla legge n. 752 - per il quale dispongono le leggi 952 del 1970, 177 del 1973 e 70 del 1975; infine, va segnalato che all'INN (Istituto nazionale della nutrizione), viene erogato un contributo determinato annualmente dalla legge finanziaria (tabella C della legge n. 407 del 27 dicembre 1989, recante l'intestazione " Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria").

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 53.860 milioni, presenta un decremento del 63,6 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente al fatto che gli stanziamenti relativi agli interventi da effettuarsi ai sensi della legge n. 752 vengono iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura nel corso dell'anno.

UNITA' N. 7 : BONIFICA, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO FONDIARIO

In detta unità, in cui figura uno stanziamento di lire 3.503 milioni, che risulta costante rispetto al 1990, vengono considerati sia gli interventi a favore della bonifica, distinguibili in attività operativa ed in attività di studio, sia quelli relativi al miglioramento e sviluppo fondiario, da erogarsi a valere sui capitoli esposti nella scheda di analisi.

In particolare si riscontrano gli interventi di competenza statale relativi : al coordinamento e ricerca per la difesa del suolo, agli studi per la programmazione in materia di divulgazione e quelli relativi alla manutenzione delle opere pubbliche eseguite per la realizzazione di interventi di bonifica (opere idrauliche, di navigazione interna e stradale) il cui onere è di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del R.D. del 13 febbraio 1933, n. 215, concernente nuove norme per la bonifica integrale.

Ulteriori interventi sono previsti dall'articolo 6 del citato R.D. e riguardano la competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di procedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche strumentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché di provvedere alla compilazione del piano stesso.

Infine, affluiscono all'unità in esame le somme destinate all'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dagli istituti abilitati.

all'esercizio del credito agrario ai consorzi di bonifica, ai consorzi di bonifica montana ed ai consorzi di miglioramento fondiario, a fronte dello sgravio contributivo concesso ai sensi dell'articolo 9 della legge del 21 luglio 1960, n. 739, relativamente ai benefici ivi predisposti in occasione di calamità naturali.

UNITA' N. 8 : PARCHI NAZIONALI E AREE PROTETTE

L'unità in questione, il cui stanziamento, che risulta costante rispetto al 1990, ammonta a lire 160 milioni, accoglie i contributi, da erogarsi sui capitoli elencati nella scheda di analisi, disposti dal Ministero a favore dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per il mantenimento del Parco nazionale del Circeo, e per la gestione ed il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, nella misura da ultimo stabilita, rispettivamente, dalla legge 28 febbraio 1961, n. 199, e dall'articolo 1 della legge 6 febbraio 1972, n. 814.

Ai sensi della legge 24 aprile 1935, n. 740, istitutiva del Parco nazionale dello Stelvio, a fronte dell'iscrizione, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, delle somme determinate dalla legge, la gestione tecnica ed amministrativa è affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 11 e 8). Pertanto, a detta Azienda spetta la realizzazione delle finalità del Parco, che si sostanziano nella tutela e miglioramento della flora, nell'incremento della fauna, nella promozione dello sviluppo del turismo.

Analogamente si provvede per la conservazione e valorizzazione del Parco nazionale del Circeo, costituito ai sensi della legge 25 gennaio 1934, n. 285. L'articolo 13 della stessa legge specifica, tra l'altro, che si provveda alle spese occorrenti per il predetto Parco nazionale con una somma da comprendersi fra le spese di

amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

UNITA' N. 9 : PREVENZIONE E REPRESSIONE FRODI

L'unità in questione, il cui stanziamento - iscritto ai capitoli esposti nella scheda di analisi - è stato quantificato in lire 7.440 milioni, considera gli oneri per l'Ispettorato centrale repressioni frodi che opera in seno al Ministero agricoltura (in applicazione della recente legge 7 agosto 1986, n. 462, di istituzione del servizio).

Tale Ispettorato si articola in 22 Uffici periferici, con laboratori di analisi, e presiede all'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, nonché al controllo di qualità alle frontiere.

Ai fini della gestione sono da evidenziare le spese, cui si provvede ai sensi dell'articolo 8 del R.D. del 20 giugno 1929, n. 1058, per il funzionamento degli uffici (acquisto di mezzi di trasporto, di attrezzature scientifiche, spese telefoniche, di attuazione di corsi di preparazione, ecc.).

Per quanto riguarda le funzioni espletate da detti uffici, si segnalano le spese relative a convenzioni con gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, disciplinati dal DPR 23 novembre 1967, n. 1318. Per l'effettuazione di analisi di revisione, l'Ispettorato si avvale di laboratori specializzati in materia, individuati

con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso i citati istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

L'ispettorato si avvale, inoltre, della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

Vengono, infine, conferite borse di studio ai giovani laureati e diplomati nelle discipline concernenti l'attività analitica e di laboratorio dell'Ispettorato, finanziate nel corso dell'anno, in base alla legge n. 752, con la procedura di cui si è detto.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 7.440 milioni, presenta un decremento del 36,7 % rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente al fatto che le assegnazioni derivanti dalla già citata legge n.752 del 1986, intervengono in corso d'anno e non all'inizio della gestione.

UNITA' N. 10 : INTERVENTI DIVERSI

L'unità, il cui stanziamento, preordinato in lire 915 milioni, risulta costante rispetto al 1990, accoglie i contributi che vengono erogati ad Enti e ad uffici nazionali ed internazionali che svolgono attività interessanti l'agricoltura, nonché quelli erogati al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Detto Comitato, istituito con D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1182, successivamente modificato dalla legge 6 agosto, 1954, n. 718, ha il compito di curare il coordinamento fra i vari dicasteri ed enti interessati, nelle loro relazioni con gli Istituti internazionali in materia di alimentazione e di agricoltura, ed esprime avviso sui provvedimenti da emanarsi, che interessano l'agricoltura e l'alimentazione.

Il finanziamento del Comitato è a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.citato, ed è stato quantificato, da ultimo, con legge n. 461 del 4 agosto 1984.

A fronte di detti contributi si riscontrano le relative Convenzioni stipulate con l'Office International de la Vigne et du Vin di Parigi, con l'organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante di Parigi, e con la Segreteria Internazionale di Washington.

Nella stessa unità sono considerate altresì le somme

da assegnare alle Regioni per il pagamento dei compensi integrativi per i prodotti danneggiati destinati alla distillazione, di cui all'articolo 1, comma secondo, lettera e, della legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale.

Tale norma prevede, inoltre, la costituzione del Fondo medesimo presso la Tesoreria centrale, mediante l'apertura di un conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Lo stanziamento relativo a detto intervento viene quantificato con decreto del Ministro dell'agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base delle richieste di spesa delle regioni, secondo la procedura disposta dall'articolo 3 della legge n. 590 citata; successivamente, il Ministro del tesoro provvede, con proprio decreto, all'iscrizione dei relativi fondi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura, a seguito di analogo versamento all'Entrata delle somme prelevate dal conto corrente di tesoreria di cui si è detto.

Gli oneri di cui alla presente unità sono erogati a valere sui capitoli esposti nella scheda di analisi.

UNITA' N. 11 : VITALIZI

Vengono indicati, nella presente unità, a valere sul capitolo 4030, i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissi al personale in quiescenza del Corpo forestale dello Stato.

Gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza semestrale, secondo il disposto dell'articolo 24, primo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria), che ha modificato la norma contenuta nell'articolo 21 della legge finanziaria 1984 (n. 730 del 27 dicembre 1983), il quale disponeva il riferimento di detti aumenti agli indici e periodi validi ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

L'unità in esame considera, inoltre, l'onere per indennità pensionabile, (che assorbe l'assegno personale di funzione ex articolo 143 legge n. 312 del 1980), prevista dall' articolo 2 della legge n. 34 del 1984, modificato dall'articolo 2 del D.L. n. 387 del 1987, convertito nella legge n. 472 del 1987; attualmente, gli importi dell'indennità predetta sono riferiti all'accordo contrattuale triennale, relativo al personale della Polizia di Stato, del 22 dicembre 1989, recepito con DPR 5 giugno 1990, n. 147, il cui articolo 2, comma 5, dispone che il trattamento economico per stipendio e per indennità mensile, ai fini di cui all'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, previsto per il predetto personale, è

esteso anche al Corpo forestale.

Inoltre, detta indennità è stata, da ultimo, incrementata dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante norme per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 già citato.

Lo stanziamento dell'unità in questione, indicato in complessive lire 14.155 milioni, è stato determinato a seguito di una ricognizione di tutte le partite in essere e di quelle che presumibilmente avverranno nel corso dell'anno, e presenta un incremento del 18 % rispetto al precedente esercizio dovuto alle maggiori esigenze derivanti dall'applicazione del citato accordo contrattuale.

UNITA' N. 12 : EDILIZIA DI SERVIZIO

Gli interventi considerati dalla unità in questione, i cui oneri sono a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi, attengono, principalmente, al potenziamento delle strutture dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, da attuarsi sia mediante investimenti immobiliari sia attraverso l'acquisto di attrezzature scientifiche per i laboratori dell'Ispettorato medesimo.

Dette azioni sono disposte ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, la cui autorizzazione di spesa è esposta in legge finanziaria, mentre la conseguente delibera del CIPE, nell'indicare i settori di intervento, stabilisce le somme da assegnare mediante decreto ministeriale da emanare annualmente in applicazione della citata legge n. 752.

Altre azioni effettuate in questo settore, riguardano talune opere di ricostruzione di edifici adibiti a sedi di comandi stazione e caserme del Corpo forestale dello Stato, e sono considerate nell'unità in esame limitatamente alla gestione di somme residue.

Per l'anno finanziario 1991 nell'unità in oggetto non risulta iscritto alcuno stanziamento, e ciò evidenzia un decremento del 100 % rispetto al precedente esercizio, tuttavia l'unità continua ad operare, gestendo i residui iscritti ai predetti capitoli.

UNITA' N. 13 : ATTREZZATURE E IMPIANTI

Nella unità in questione, che comprende i capitoli esposti nella scheda di analisi, sono considerati gli oneri relativi ad alcuni interventi finanziati mediante gli stanziamenti disposti dalla legge n. 752 dell'8 novembre 1986.

Si tratta, in particolare, di spese attinenti al completamento di impianti di particolare interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, compresi gli oneri per la revisione dei prezzi contrattuali e per il potenziamento strutturale ed operativo dell'ufficio centrale di ecologia agraria e di difesa delle piante dalle avversità meteoriche e del laboratorio centrale di idrobiologia.

Altri interventi, invece, effettuati direttamente dalle regioni e dalle province autonome, consistono nell'erogazione di contributi ed incentivi relativamente all'innovazione tecnologica di macchinari agricoli.

Per l'anno finanziario 1991 nell'unità in oggetto non risulta iscritto alcuno stanziamento, e ciò evidenzia un decremento del 100 % rispetto al precedente esercizio.

Comunque l'unità funziona regolarmente operando sui residui iscritti nei sopra citati capitoli.

UNITA' N. 14 : ENTI E ISTITUTI DI RICERCA, INFORMAZIONE
SPERIMENTAZIONE E CONTROLLO

Sotto la presente unità, nella quale figura uno stanziamento di lire 150.000 milioni, vengono ricompresi gli interventi nei settori della ricerca, sperimentazione e controllo, da eseguirsi a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi.

In particolare, sono da prendere in considerazione gli interventi per programmi finalizzati e coordinati di ricerca da attuarsi secondo le priorità stabilite dalla programmazione agricola nazionale, secondo le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n. 752; tale legge, tra l'altro, ha previsto il conferimento di borse di studio nelle discipline interessate dai progetti di ricerca e sperimentazione agraria, finanziamenti per iniziative dirette alla valorizzazione delle qualità delle produzioni tipiche; l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento ed il potenziamento di impianti per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici, già previsti dalla legge n. 984 del 27 dicembre 1987, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortofrutticola, ecc.

Da non trascurare, inoltre, gli interventi disciplinati dalla medesima legge n. 752 a favore di Enti, organismi particolarmente qualificati e comitati

nazionali per :

- iniziative di miglioramento e potenziamento dei controlli fitopatologici dei vegetali e prodotti vegetali in importazione ed esportazione;
- interventi diretti alla lotta fitopatologica integrata da attuare anche in cofinanziamento con le Regioni;
- realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli; tali contributi, già previsti dalla legge n. 984, sono stati rifinanziati ai sensi della legge n. 752, mediante la quale vengono destinati a comitati nazionali ed altri organismi specializzati anche a carattere associativo;
- attuazione di programmi di acquisizione e comunicazione delle informazioni interessanti le attività agricole;
- acquisizione, realizzazione e potenziamento di strutture di concentrazione e valorizzazione dell'offerta di prodotti agricoli;
- costituzione e funzionamento amministrativo delle unioni nazionali costituite da associazioni di produttori agricoli;
- realizzazione di centri di servizi destinati al miglioramento delle condizioni di produzione;
- attuazione di programmi tendenti a diffondere pratiche colturali a basso impiego di mezzi tecnici;
- svolgimento di analisi di revisione per l'acquisto di attrezzature scientifiche.

A quanto sopra rappresentato sono da aggiungere i contributi per lo sviluppo, l'orientamento e il sostegno

di particolari produzioni vegetali ed animali e quelli per iniziative dirette al potenziamento delle attività e delle strutture connesse alla produzione, distribuzione e controllo del materiale di moltiplicazione delle specie vegetali da realizzare anche attraverso un piano nazionale coordinato e cofinanziato con le Regioni.

Ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 752 sono state disposte erogazioni per la realizzazione di programmi di formazione di divulgatori agricoli, in base ai regolamenti CEE relativi al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali, e per la divulgazione agricola prevista dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 270/79.

La legge n. 752 prevede, infine, contributi alla cooperazione operante nel Mezzogiorno nei settori bieticolo-saccarifero, per la definizione e l'attuazione di un piano nazionale di coordinamento per i servizi di sviluppo agricolo, contributi alle cooperative e loro consorzi, per attività intese a promuovere e sostenere la cooperazione, nonché per l'acquisizione, la realizzazione, l'ammodernamento ed il potenziamento dei relativi impianti: tali ultimi interventi, già finanziati ai sensi della legge 4 giugno 1984, n. 194, con riferimento alle previsioni contenute nell'articolo 5, lettera a), c) e d) della legge 1 luglio 1977, n. 403, erano stati ulteriormente incrementati dalla legge n. 887 del 22 dicembre 1984 (legge finanziaria), articolo 18, comma 3.

Occorre sottolineare che gli interventi previsti dalla legge n. 752 sono definiti nel corso dell'anno, pertanto nel bilancio non figurano i relativi stanziamenti di competenza.

Fra le altre iniziative che ricadono nella presente unità, alcune sono attualmente cessate, ovvero sussistono solo in relazione alla gestione di somme residue: fra queste, si segnalano talune erogazioni previste dalla legge n. 984 del 1977 :

- a favore di cooperative e loro consorzi, in relazione alle spese di gestione relative alle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici (articolo 7);
- attuazione di progetti particolari ed iniziative di rilevanza nazionale o sovraregionale diretti allo sviluppo della produzione agricola, zootecnica e ittica;
- conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici ed ittici aventi rilevanza nazionale;
- valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e zootecnici e del miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere, ivi compresi il potenziamento e l'adeguamento delle strutture immobiliari e delle attrezzature tecnico-scientifiche.

Infine, viene considerato anche il finanziamento destinato, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 21 luglio 1990, n. 192, concernente disposizioni fiscali

urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato, ed interventi a favore dei produttori agricoli nei comparti dell'orticoltura, della florovivaistica e delle colture protette.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 150.000 milioni, presenta un decremento del 63,7 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla determinazione nel corso dell'anno, con decreto del Ministro del tesoro, delle somme relative agli interventi da effettuarsi ai sensi della legge n. 752 del 1986.

UNITA' N. 15 : BONIFICA, MIGLIORAMENTO E SVILUPPO FONDIARIO

L'unità in questione comprende gli interventi per la bonifica, il miglioramento e lo sviluppo fondiario, da eseguirsi a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi.

L'azione condotta dal settore bonifica concerne:

- l'attività operativa in cui si riscontrano: gli interventi di competenza statale e gestione di leggi speciali, la definizione di procedimenti amministrativi (relativi a settori trasferiti alla competenza regionale) e gli Enti di sviluppo (per quanto attiene alle gestioni speciali per affari relativi ai compiti di riforma fondiaria ad esaurimento);
- l'attività di studio e programmazione caratterizzata da interventi in sede di coordinamento, indirizzo e ricerca per la difesa del suolo e per la programmazione in materia di irrigazione, nonché, nell'ambito della realizzazione di interventi programmati in agricoltura, ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, per iniziative di sperimentazione applicata, anche con carattere innovativo, ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge n. 752, vengono quantificati nel corso dell'anno, previa delibera del CIPE.

In particolare, nella unità in argomento, nella quale è stato iscritto uno stanziamento ammontante a complessive lire 816.558 milioni, sono compresi i

contributi per la costituzione della dotazione della cassa sociale dei consorzi di produttori agricoli, (il cui importo è quantificato annualmente dalla legge finanziaria - legge n. 407 del 27 dicembre 1989, tabella C -, ai sensi dell'articolo 11, comma 3 lettera d) della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni), gli interventi a favore delle Regioni per sovvenzioni a favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative di conduzione agricola danneggiate da eccezionali calamità naturali, previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, le somme da assegnare alle Regioni per la concessione di quota parte dei capitali mutuati sui prestiti per la ricostituzione dei capitali di conduzione e per la ricostruzione, il ripristino, la riconversione delle attrezzature e strutture fondiarie aziendali danneggiate, anche ai sensi della legge n. 198 del 13 maggio 1985, che all'articolo 1, comma 1, dispone provvidenze a favore delle aziende agricole, e del D.L. 15 giugno 1989, n. 231, convertito nella legge 4 agosto 1989, n. 286, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-1989 in alcune regioni del Mezzogiorno e nella provincia di Grosseto, entrambe operanti mediante incrementi sul Fondo di solidarietà nazionale di cui alla citata legge 590.

La quantificazione degli oneri per ogni singola destinazione avviene annualmente con decreto del Ministro del tesoro.

Vi figurano, inoltre, gli interventi volti alla realizzazione di progetti territoriali, dimostrativi e pilota di ricomposizione e riordino fondiario e agrario, di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli ed, infine, le spese relative ad opere di irrigazione, da effettuarsi anche mediante accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'agricoltura ed il Ministro per il Mezzogiorno, o tra questi e le Regioni; queste ultime sono effettuate in base alla già menzionata legge n. 752, ed alla legge n. 386 del 30 aprile 1976, articolo 18, comma quarto, sotto forma di contributi all'ente autonomo per la bonifica e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, ed all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia.

Per quanto riguarda gli interventi in materia di bonifica e riordino fondiario, oltre ai contributi previsti dalla citata legge n. 752, si segnalano anche i trasferimenti alle Regioni per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico e di bonifica (legge n. 590), e le spese relative ai compiti inerenti alla conservazione ed alla gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Vanno segnalati, inoltre, alcuni interventi particolari, relativamente alle opere per la protezione

del territorio di Ravenna dal fenomeno della subsidenza e a quelle inerenti la ricostruzione per danni recati dai sismi del 1980 e 1981; mentre, per quest'ultima azione, attualmente il Ministero gestisce, unicamente somme residue, per quanto riguarda le opere relative al territorio di Ravenna, risulta iscritto, annualmente, uno stanziamento nella legge finanziaria, secondo la disposizione contenuta all'articolo 11, lettera c), della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni; si tratta, per quanto riguarda la legge n. 407 del 27 dicembre 1989, della tabella F.

Non sono da trascurare, infine, ulteriori contributi, realizzati sotto forma di concorso negli interessi: sui mutui di miglioramento fondiario contratti dalle aziende agricole singole od associate per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali, già previsti dalle leggi n. 670 del 30 luglio 1957, n. 910 del 27 ottobre 1966 e n. 432 del 5 luglio 1971; sui mutui concessi a favore degli imprenditori agricoli e delle cooperative agricole di conduzione; sui mutui integrativi a tasso agevolato contratti per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata, in base agli articoli 16 e 12 della legge n. 423 del 1 agosto 1981; per quanto riguarda quest'ultima norma, la relativa autorizzazione di spesa è stata incrementata dalla legge

n. 41 del 28 febbraio 1986 (legge finanziaria).

Il Ministero dell'Agricoltura interviene inoltre per il pagamento degli interessi sui mutui contratti dai consorzi nazionali di cooperative agricole e dalle cooperative agricole di rilevanza nazionale per il consolidamento e lo sviluppo dei consorzi e delle cooperative medesime: dette operazioni sono assistite dalla speciale garanzia prevista dal comma secondo dell'articolo 6 della legge n. 194 del 1984; interviene anche in relazione al ripianamento degli oneri relativi ai mutui contratti dagli enti di cui all'articolo 1 della legge n. 901 del 14 luglio 1965, nonché, infine, ai sensi della legge n. 308 del 29 maggio 1982, per quanto riguarda i mutui concessi al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo.

Numerose, peraltro, sono le erogazioni disposte in applicazione del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge n. 125 del 23 aprile 1975, recante norme urgenti per il credito all'agricoltura, in base all'articolo 3 (concessione di mutui di miglioramento fondiario autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760), agli articoli 1 e 2 (mutui di miglioramento fondiario a tasso agevolato), articolo 6 (mutui a tasso agevolato per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina), ecc.

In seguito alla presentazione, in data 29 settembre 1990, di apposita nota di variazione al bilancio, nell'unità in esame vanno inoltre considerati gli oneri derivanti dall'articolo unico, sesto comma, della legge 30 luglio 1990, n. 209, recante nuove norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero: detta norma ha, infatti, disposto l'integrazione del Fondo per il risanamento del settore bieticolo-saccarifero, istituito, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

L'accresciuta disponibilità del Fondo medesimo, secondo quanto prevede la legge n. 209 citata, (quinto comma), è finalizzata alla erogazione di contributi in conto capitale, da parte della s.p.a. Risanamento agro industriale zuccheri RIBS, ad una costituenda società destinata ad avviare produzioni sperimentali di bioetanolo per carburante.

Il fabbisogno complessivo, esposto in lire 826.558 milioni, presenta un decremento del 32,5 % rispetto al precedente esercizio, dovuto alle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 752 e n. 590, le cui assegnazioni intervengono nel corso dell'esercizio con apposito decreto ministeriale.

UNITA' N. 16 : INFORMAZIONE E RICERCA

Nell'unità in questione, che comprende i capitoli esposti nella scheda di analisi, sono considerati gli interventi nel settore dell'informazione ed in quello della ricerca.

In tali interventi si ricomprendono, in base alle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1986, n.752:

- le spese per la realizzazione di progetti di informatica e telematica da parte di organismi specializzati;
- le spese per il potenziamento del sistema informativo agricolo nazionale;
- le spese per programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione agraria ed altri istituti per lo studio della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici;
- le spese per la realizzazione di campagne promozionali a favore di prodotti alimentari sui mercati esteri, da attuarsi mediante convenzioni con l'ICE o con altri organismi;
- alcuni interventi da effettuarsi in base all'articolo 5 della citata legge n. 752, il quale fa riferimento ai compiti predisposti dai regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali, i cui stanziamenti vengono determinati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e ripartiti fra le regioni e le province autonome dal CIPE, secondo la procedura stabilita dallo stesso articolo 5; si tratta, in particolare, delle

azioni connesse con i regolamenti CEE n. 797/85 e successive modificazioni (miglioramento delle strutture agrarie), e n. 1204/82 (miglioramento della produzione e commercializzazione degli agrumi), quest'ultimo in relazione alla gestione di somme residue;

- le spese per lo svolgimento di iniziative di supporto all'attività delle Regioni in materia di lotta alla ipofecondità del bestiame;
- le spese per la redazione dell'inventario forestale e della carta forestale;
- le spese per iniziative a carattere nazionale volte alla valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e zootecnici;
- gli interventi per la salvaguardia dell'immagine e tutela legale, in campo internazionale, della produzione agroalimentare nazionale a denominazione di origine tipica.

Per l'anno finanziario 1991 nell'unità in oggetto non risulta iscritto alcuno stanziamento, e ciò evidenzia un decremento del 100 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente al fatto che gli interventi previsti dalla legge n. 752 sono quantificati nel corso dell'anno, a seguito di delibera del CIPE, e iscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura con decreto del Ministro del tesoro.

UNITA' N. 17 : ECONOMIA MONTANA E FORESTALE

Gli interventi considerati nell'ambito della presente unità, che sono quantificati in complessive lire 25.830 milioni, sono eseguiti a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi.

In detti interventi, sono comprese, altresì, numerose azioni finanziate tramite la legge n. 752 dell'8 novembre 1986, concernente interventi programmati in agricoltura, tra le quali vanno segnalate:

- il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza, comprese la costruzione e la ristrutturazione di casermette forestali, delle opere di bonifica montana danneggiate;
- le somme versate all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, per interventi volti alla tutela e valorizzazione dei parchi naturali e di sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende pilota sperimentali.
- gli interventi del Corpo forestale dello Stato nella prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi; l'addestramento del personale; l'acquisto, noleggio, manutenzione ed esercizio di mezzi aerei e terrestri in appoggio, di impianti e di attrezzature, anche ai sensi delle leggi n. 984 del 27 dicembre 1977, e, più specificamente, del D.L. n. 428 del 10 luglio 1982, convertito in legge n. 547, del 12 agosto 1982, recante misure urgenti per la protezione civile.

Si segnalano, inoltre,:

- i contributi alle Regioni Sicilia, Liguria e Sardegna, per la realizzazione di sistemi di prevenzione degli incendi boschivi, secondo quanto previsto dall'articolo 30 bis della legge 28 febbraio 1990, n. 38, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 415 del 28 dicembre 1989, recante misure urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché disposizioni varie;
- gli interessi sui mutui trentennali concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e dalle Casse di risparmio alle Regioni, alle comunità montane ed ai comuni per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni per destinarli a boschi, prati, pascoli, anche per finalità relative alla difesa del suolo e per la protezione dell'ambiente naturale, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 1102 del 3 dicembre 1971, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.

Nella unità in questione, infine, è considerata la gestione dei residui di anni precedenti; in particolare, si evidenziano il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed internazionale, ancorchè destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura, e l'attuazione del programma concernente la ricerca di fonti e la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 25.830 milioni, presenta un decremento del 66,9 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente all'applicazione del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e alla determinazione nel corso dell'anno degli interventi finanziati in base alla legge n. 752.

UNITA' N. 18 : ZOOTECNIA CACCIA E PESCA

L'unità in argomento, in cui figura uno stanziamento di importo pari a lire 51.866 milioni, considera, nei settori di intervento sopra indicati, varie forme di finanziamento; una parte di queste consiste nel concorso negli interessi sui mutui, che riguardano:

- miglioramento e sviluppo del patrimonio zootecnico e realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione e vendita dei prodotti zootecnici, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 404 del 23 maggio 1964, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, olivicoltura e bieticoltura;
- costruzione, ampliamento, ammodernamento di ricoveri per il bestiame, per gli impianti collettivi di raccolta e per la costruzione di alloggi per i salariati fissi (quest'ultimo intervento è attualmente limitato alla gestione di somme residue), ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 24 febbraio 1975, n. 26, convertito nella legge del 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

Comprende, inoltre, gli interventi, il cui importo viene quantificato nel corso dell'anno, che si realizzano attraverso l'erogazione di contributi previsti dalla legge n. 752, dell'8 novembre 1986, destinati:

- a favore delle associazioni di allevatori per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento dell'attività di miglioramento genetico del bestiame;

- per la realizzazione di programmi nazionali per il miglioramento della qualità del latte e delle carni;
- per la realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche volte a favorire il miglioramento genetico del bestiame e la produzione e diffusione di materiale seminale.
- per la realizzazione di un programma nazionale di lotta all'ipofecondità e di assistenza sanitaria agli allevamenti, anche tramite il rifinanziamento operato dall'articolo 15, comma 16, della legge n. 67 dell'11 marzo 1988, (legge finanziaria).

Gli interventi in discorso sono eseguiti a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire 51.866 milioni, presenta un decremento del 70,8 % rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla circostanza secondo la quale le erogazioni di spesa autorizzate dalla legge n. 752 del 1986 intervengono nel corso dell'esercizio finanziario con apposito decreto ministeriale.

UNITA' N. 19 : POLITICHE COMUNITARIE

La presente unità, nella quale risulta preordinato uno stanziamento di lire 12.600 milioni, che risulta costante rispetto al 1990, accoglie gli oneri connessi all'attuazione delle politiche agricole comunitarie, da eseguirsi a carico dei capitoli esposti nella scheda di analisi.

Quasi tutti i capitoli della unità sono gestiti in base alla norma di cui all'articolo 5 della legge n. 752, del 1986, secondo una procedura che prevede l'iscrizione in bilancio delle somme ripartite dal CIPE ed il successivo versamento delle stesse ad apposito conto corrente di Tesoreria, dal quale vengono effettuati i prelevamenti da parte del Ministro del Tesoro.

Sono stati, in tal modo, effettuati numerosi interventi volti ad integrare l'agricoltura italiana con gli altri paesi della CEE mediante sostegni contributivi diretti sia alla organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (Regolamento CEE n. 1037/72 e successive modificazioni), sia alla concessione di premi di abbandono temporaneo e di rinuncia al reimpianto, attraverso finanziamenti alle Regioni e pubbliche amministrazioni ai sensi dei Regolamenti CEE n. 456/80, n. 766/85 e n. 777/85, sia al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, in base al Regolamento CEE n. 797/85, sia alla concessione del premio di riconversione nel settore della viticoltura.

Altri interventi previsti da Regolamenti comunitari si realizzano tramite versamenti finalizzati:

- alla ristrutturazione dei vigneti nel quadro di operazioni collettive, in base al Regolamento CEE n. 458/80;
- all'adattamento e modernizzazione delle strutture di produzione di carni bovine, ovine e caprine;
- alla ricostituzione e riconversione degli oliveti;
- alla concessione degli aiuti previsti dal Regolamento CEE n. 140/86, concernente il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale, nonché, ai sensi del Regolamento CEE n. 1654/86, per la ricostituzione e la riconversione degli oliveti danneggiati dal gelo nel 1985;
- al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, mediante contributi in conto capitale, secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 355/77, modificato dal Regolamento n. 1932/84;

Sono previste, inoltre, erogazioni a favore delle Regioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli, i cui piani di sviluppo siano stati approvati in conformità delle disposizioni della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante norme di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura.

Un'altra norma che ha predisposto finanziamenti in

tale settore è contenuta nel D.P.R. n. 564 del 1979, il cui articolo 2 prevede finanziamenti alle Regioni per concorso negli interessi sui mutui contratti per opere ed impianti di interesse collettivo ai sensi del Regolamento CEE n. 17 del 5 febbraio 1964.

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 14

Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' 1 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Lire 56.026 milioni), nonché le indennità per una sola volta in luogo di pensione, le indennità di licenziamento e similari, le spese derivanti dalla ricongiunzione dei servizi, le indennità per una volta tanto ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio.

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili e degli operai dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n. 748/72, ecc.) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento è disciplinato dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (Legge n. 93/83).

Tale personale presta normalmente servizio presso la sede dell'amministrazione centrale e presso gli uffici della struttura periferica (Uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato e Uffici metrici).

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti al

personale dell'Amministrazione centrale attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione e al personale provinciale attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico alla Direzione Provinciale del tesoro.

Oltre alle componenti retributive fisse (oneri inderogabili) consistenti in stipendio e indennità integrativa speciale, tra quelle accessorie (oneri inderogabili) è da segnalare il compenso incentivante.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare le indennità e rimborso spese di missione.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 56.026 milioni presenta un incremento del 7,5% rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente all'aumento dell'indennità integrativa speciale e all'adeguamento dei capitoli di stipendi.

UNITA 2 : ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti il fitto di locali ed oneri accessori, le spese postali e telegrafiche, quelle per studi attinenti al sistema informativo del Ministero e quelle relative all'acquisto, installazione, manutenzione e gestione di macchine meccanografiche, elettroniche e di riproduzione grafica, nonché tutte le spese connesse al funzionamento, compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero, di numerosi consigli, comitati e commissioni.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 13.713 milioni è sostanzialmente costante rispetto al precedente esercizio.

UNITA' 3 : ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'unità raccoglie tutta una serie di trasferimenti per la partecipazione italiana ad organismi internazionali in materia di brevetti, modelli e marchi, per il mantenimento dell'Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi e dell'organizzazione internazionale di metrologia legale.

Inoltre il Ministero, nell'ambito delle somme iscritte nello stato di previsione, eroga sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole industrie, contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale ed internazionale che contribuiscano all'incremento economico della produzione e degli scambi.

Nell'unità è compreso inoltre un contributo annuo forfettario (la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria) agli organismi di normalizzazione italiani.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 9.917 milioni, presenta un incremento del 19,2% rispetto al precedente esercizio dovuto principalmente all'incidenza dei sussidi diretti a sostenere le iniziative imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni.

UNITA' 4 : CAMERE DI COMMERCIO. INDUSTRIA E ARTIGIANATO

La presente unità accoglie il contributo straordinario da erogarsi a favore delle Camere di commercio (capitolo n. 5106) a titolo di concorso nelle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli uffici provinciali di statistica nonché quello specifico a favore della Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di contingentamento e ripartizione dei beni immessi in regime agevolativo di zona franca e per l'incremento del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 10.000 milioni, presenta un decremento del 75,6% rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente alla cessazione dell'onere recato dalla legge 1 agosto 1988, n. 340 (art. 3, comma 2) relativo al contributo straordinario erogato alle camere di commercio.

UNITA' 5 : ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), con sede in Roma, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in conformità agli indirizzi fissati dal Cipe e alle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959, n.449 e successive modifiche, e alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, delle imprese nazionali ed estere che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa.

La principale entrata dell'Isvap è costituita dal gettito del contributo di vigilanza che l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese di assicurazione di cui sopra versano annualmente al capitolo n. 3605 dell'Entrata dello Stato.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base al gettito di entrata, eroga all'Isvap - a valere sul capitolo n. 5851 - le somme necessarie per far

fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo dell'istituto che costituiscono gli oneri di cui alla presente unità.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 17.700 milioni, presenta un incremento del 26,4% rispetto al precedente esercizio, dovuto all'adeguamento del contributo di cui sopra.

UNITA' 6 : RICERCA SCIENTIFICA

L'unità, la cui quantificazione annua risulta essere discrezionale, comprende principalmente i contributi ed i sussidi erogati in via ordinaria alle Stazioni sperimentali per l'industria a sostegno delle attività di ricerca scientifica (capitolo n. 7031).

In particolare tali Enti, operanti in diverse zone del territorio nazionale, svolgono attività sperimentale per i seguenti prodotti industriali: la seta, il vetro, le pelli e le materie concianti, gli oli ed i grassi, le essenze ed i derivati dagli agrumi, le conserve alimentari, i combustibili, la cellulosa, la carta e le fibre tessili vegetali ed artificiali.

Oltre alle sovvenzioni illustrate, sempre nell'ottica di sostegno ed incentivazione dell'attività di ricerca scientifica, l'unità accoglie i sussidi per studi, iniziative e ricerche in materia industriale mineraria e petrolifera.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 4.000 milioni è costante rispetto al precedente esercizio.

UNITA' 7 : CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

La presente unità contempla le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 1 agosto 1988, n.340 concernenti la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di fondi per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50% delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci, per il potenziamento di quelle esistenti e per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici.

I suddetti oneri vengono erogati a valere sui capitoli nn. 8046 e 8047.

Lo stanziamento risulta azzerato rispetto al precedente esercizio in seguito alla cessazione dell'onere recato dalla citata legge n.340 del 1988.

L'unità rimane per la gestione dei residui.

UNITA' 8 : CREDITO AGEVOLATO ALL'INDUSTRIA

L'unità individua l'azione pubblica di sostegno ed incentivazione di settori dell'industria italiana che si sviluppa nella forma di contributi in conto interessi o in conto capitale alle imprese.

Taluni di questi incentivi presentano il carattere della generalità essendo rivolti alle medie e piccole industrie (capitoli nn. 7541 - 7543) altri invece sono specifici per i singoli settori industriali o per fatti contingenti e riguardano:

- le imprese tessili che hanno proceduto a piani aziendali di ristrutturazione e riorganizzazione (capitolo n. 7542);
- le imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont, e le imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione (capitoli nn. 7041 - 7042 - 7045);
- le imprese che pongano in essere attività sostitutive attuate ai fini della salvaguardia ambientale e della prevenzione dall'inquinamento delle acque e dell'aria nel territorio veneziano (capitolo n. 7550);
- le imprese industriali, commerciali ed artigianali che hanno subito danni o distruzioni a seguito di pubbliche calamità (capitolo n. 7053);
- le imprese operanti nel settore aeronautico che partecipano a programmi di collaborazione internazionale o che elaborano programmi per l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi e realizzazioni di prototipi (capitoli nn. 7552 - 7553).

Le suddette sovvenzioni sono state stabilite con specifiche leggi di indirizzo che sono oggetto di rifinanziamento e rimodulazione nelle tabelle D ed F di legge finanziaria.

L'unità comprende inoltre il Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale (capitolo n. 7545) da destinare alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti, erogati da istituti di credito (abilitati all'esercizio del credito a medio termine) e accordati per la realizzazione di progetti di ampliamento, ammodernamento o costituzione di nuovi impianti.

Il Fondo gestito con contabilità speciale è rimodulato annualmente in tabella F di legge finanziaria.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 259.750 milioni presenta un incremento del 16% rispetto al precedente esercizio, dovuto principalmente all'incidenza della legge n. 183 del 1976 concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale e alla iscrizione delle somme stanziare dalla recente legge 2 agosto 1990 n. 235 concernente il rifinanziamento delle norme riguardanti lo sviluppo economico della zona del Vajont.

UNITA' 9 : FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE E LA RICONVERSIONE INDUSTRIALE

L'unità in parola accoglie i finanziamenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n.675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore da erogarsi a carico del capitolo n.7546. Tale norma ha previsto, infatti, la costituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del "Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale" con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio.

Il Fondo è destinato alla concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese manifatturiere ed estrattive, condotte anche in forma cooperativa, che realizzino sul territorio nazionale progetti di ristrutturazione e di riconversione conformi ai programmi di coordinamento della politica industriale.

Per consentire il coordinamento degli interventi predetti, con legge 26 aprile 1983, n.130 si è provveduto al rifinanziamento delle originarie autorizzazioni di spesa che, rimodulate in tabella F di legge finanziaria, hanno esteso l'operatività del Fondo sino al 1997.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 260.000 milioni presenta un incremento del 18,1% rispetto al precedente esercizio, dovuto alla iscrizione in bilancio delle somme stanziare per il rifinanziamento della legge sopra citata.

UNITA' 10 : FONDO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nell'ambito degli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, adottati con legge 17 febbraio 1982, n.46, è stato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica" amministrato con gestione fuori bilancio, i cui oneri - da erogarsi sul capitolo n. 7548 - gravano nella presente unità.

Fissate dal CIPI le condizioni di ammissibilità agli interventi del Fondo e le priorità degli stessi - avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale - le disponibilità del fondo sono destinate alla concessione di finanziamenti alle imprese aventi programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici riguardanti le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione.

Il Fondo, la cui durata è prevista sino al 1992, è stato ripetutamente rifinanziato nel corso degli anni ed è oggetto di rimodulazione in tabella F di legge finanziaria.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 150.000 milioni è dovuto alla rimodulazione della citata legge n. 41 del 1982 effettuata dalla legge finanziaria 1990.

UNITA' 11 : CREDITO AGEVOLATO AL COMMERCIO

L'unita' compendia gli interventi legislativi relativi alla disciplina del commercio da erogarsi a valere sui capitoli nn.8042 - 8043 - 8044 - 8045.

La normativa originaria è da rinvenirsi nella legge 10 ottobre 1975, n.517 che ha subito, nel corso degli anni, successivi rifinanziamenti, oggetto tutti di rimodulazione in tabella F di legge finanziaria.

Il corpo normativo prevede agevolazioni finanziarie consistenti in contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi a piccole e medie imprese esercenti il commercio, a società, cooperative, consorzi, gruppi di acquisto, società promotrici di centri commerciali, centri operativi aderenti alle unioni volontarie a condizioni che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio.

I finanziamenti assistiti da agevolazione sono subordinati alla presentazione di programmi di investimento che contribuiscano all'aumento della produttività e funzionalità del servizio distributivo.

Particolare rilievo assumono, nell'ambito delle finalità sopra esposte, le autorizzazioni di spesa destinate alla concessione di contributi in conto capitale nella misura del 40% degli investimenti fissi e di contributi in conto interessi su finanziamenti d'istituti di credito speciale alle società

promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzino mercati agroalimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale, provinciale.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 450.000 milioni presenta un incremento del 28% rispetto al precedente esercizio dovuto all'iscrizione in bilancio delle quote stanziare dagli interventi legislativi citati..

UNITA' 12 : FONDO NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO

La presente unità accoglie il Fondo nazionale per l'artigianato (capitolo n. 7301) che è stato istituito con DL 31 luglio 1987, n. 318 convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399 per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno dell'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali.

Il Fondo, che è stato finanziato nel triennio 1987 - 89, è utilizzato per una quota pari al 75% direttamente dalle Regioni in seguito a ripartizione effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per una quota pari al 15% dal Ministero stesso per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore e per il restante 10% dal Consiglio nazionale dell'artigianato per l'istituzione del sistema informativo e dell'Osservatorio economico nazionale dell'artigianato.

L'unità, rifinanziata con legge 5 luglio 1990, n. 174 recante interventi in campo economico, rimane attualmente per la gestione dei residui.

UNITA' 13 : FONTI DI ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

L'unità in parola accoglie gli oneri stabiliti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308 e da erogarsi sui capitoli nn.7705 - 7706 -7707 7708 - 7710 - 7713 -7714.

Tale normativa ha inteso favorire ed incentivare - anche in armonia con la politica energetica della Comunità economica europea - il contenimento dei consumi di energia e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.

Il coordinamento degli interventi è assicurato dal CIPE che delibera direttive aventi ad oggetto l'impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico nei settori della produzione.

Nell'ambito dei fini indicati l'unità accoglie i contributi erogati a favore dei seguenti settori di intervento:

- utilizzo delle fonti di energia nell'edilizia, in particolare nella climatizzazione degli ambienti;
- contenimento dei consumi di energia primaria nel settore agricolo e nel settore industriale mediante la realizzazione di impianti fissi, sistemi o componenti;
- studi di fattibilità tecnico economica o per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di produzione, recupero trasporto e distribuzione del calore derivante dalla

- cogenerazione o dall'utilizzo di energie rinnovabili;
- utilizzazione delle fonti energetiche, anche nel settore agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado di utilizzare convenientemente fonti energetiche rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricità;
 - riattivazione, costruzione, potenziamento di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d'acqua.

Le agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto e contributi in conto capitale erogati alle imprese ed in somme erogate alle Regioni. Queste ultime qualora non siano state impegnate nell'esercizio successivo a quello di competenza, sono trasferite al "Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili" (capitolo n. 7714) per essere successivamente riassegnate alle medesime Regioni con delibera CIPE.

L'unità include inoltre i rimborsi all'Eni dei maggiori oneri sostenuti per la costituzione e la gestione delle scorte strategiche di petrolio greggio e di prodotti petroliferi.

La materia delle fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici è attualmente in corso di aggiornamento, potenziamento e rifinanziamento nell'ambito delle norme per l'attuazione del piano energetico nazionale (A.C. n. 3423).

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 20.000 milioni è costante rispetto al precedente esercizio.

UNITA' 14 : MINIERE

L'unità in parola accoglie gli oneri connessi all'attuazione della politica mineraria da erogarsi a valere sui capitoli nn.7900 - 7901 - 7902 - 7903 - 7904 - 7905 - 7910.

A tale scopo per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie, il CIPE, secondo quanto disposto dalla legge 6 ottobre 1982, n.752, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale nel settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese ed in linea con le politiche comunitarie in materia mineraria.

Nel quadro di tali indirizzi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli organi di settore, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie e di promuovere la ricerca.

La ricerca di base, svolta direttamente dal Ministero o tramite l'ENI sulla base di apposite convenzioni, consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici, nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

La ricerca operativa, una volta individuate con decreto del Ministero dell'industria le aree indiziate per le sostanze

minerali di rilevante interesse per il Paese, consiste nell'esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico e geochimico di dettaglio; nell'esecuzione di fori di sonda, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari, nelle operazioni di campionatura, nell'elaborazione statistica dei dati, nell'esecuzione di studi di fattibilità.

Nell'ambito degli obiettivi indicati e delle attività illustrate, ai titolari dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazioni nelle aree indiziate, i quali presentino programmi di ricerca e di sviluppo giudicati idonei, sono concessi contributi in conto interessi nelle spese i cui pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Sempre in coerenza con gli indirizzi generali, al fine di promuovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'Eni e all'Iri, per le materie prime di interesse siderurgico, contributi nelle spese sostenute all'estero per gli studi, lavori di ricerca operativa e opere infrastrutturali.

L'azione pubblica iniziata con la legge 752/82 ha esaurito la sua operatività ed ha posto l'esigenza di una rinnovata strategia la cui realizzazione è affidata alle nuove norme per l'attuazione della politica mineraria introdotte dalla legge 30 luglio 1990, n. 221.

Lo stanziamento complessivo esposto in lire 199.700 milioni è stato quasi quintuplicato rispetto al precedente

esercizio per la iscrizione in bilancio delle quote stanziato
dalla recente legge n. 221/1990.

**UNITA' 15 : FONDO DI DOTAZIONE DEL CONSORZIO PER IL
COORDINAMENTO DELLE BORSE VALORI**

L'unità comprende un fondo di dotazione attribuito con legge 1 agosto 1988, n.340, nel triennio 1989-90, al consorzio camerale per il coordinamento delle borse valori istituito ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1986.

Lo stanziamento risulta azzerato rispetto al precedente esercizio in seguito alla cessazione dell'onere recato dalla citata legge n. 340 del 1988. L'unità rimane per la gestione dei residui.